

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1970

#### Abrogazione e modificazione di alcune norme del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI.

1. — L'esigenza di adeguare talune norme della legislazione penale ai precetti della Costituzione, ed ai valori democratici di libertà e di civile coscienza, è generalmente segnalata.

Senza risalire ad iniziative novellistiche della precedente e della presente legislatura, deve ricordarsi che già il Presidente del Consiglio onorevole Rumor, nel presentare al Parlamento il 7 aprile 1970 il terzo Governo da lui presieduto, insisteva su tale esigenza, e, per raggiungere tale scopo, s'impegnava a provvedere, « sulla base del progetto di riforma presentato dal Governo Leone — se necessario, ricorrendo ad uno stralcio — ad accelerare i tempi della riforma penale, tenendo conto sia delle modifiche già approvate dalla Commissione giustizia del Senato, sia delle indicazioni delle proposte di legge Pieraccini ed altri ».

Per adempiere tale impegno, fu predisposto un disegno di legge, che peraltro — per la sopravvenuta crisi di Governo — non

potè essere esaminato. A sua volta, il Presidente del Consiglio in carica, onorevole Colombo, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Parlamento, il 10 agosto 1970, ebbe a ribadire « la volontà del Governo di portare avanti l'opera già intrapresa di rinnovamento dei codici » (fra i quali il codice penale), dichiarando in proposito di fare sue « le impostazioni programmatiche del terzo governo Rumor approvate dal Parlamento »; insistendo successivamente, nella replica del 13 agosto innanzi al Senato della Repubblica, sulla « necessità di cancellare dai codici le norme fasciste ed anticostituzionali ».

Dopo un'opportuna revisione dello schema a suo tempo predisposto, è stato quindi redatto il disegno di legge che ora si presenta.

Si è resa infatti necessaria — com'era stato del resto previsto — una riforma stralcio del codice penale, riguardante l'abrogazione o la modificazione di quelle norme penali — contenute nella parte speciale del codice stesso — che, pure continuando a rimanere scritte, potrebbero ritenersi incom-

patibili con i principi democratici formulati nella Costituzione.

La circostanza che sino a questo momento la Commissione del Senato abbia preso in esame, del disegno di legge a suo tempo presentato dal ministro Gonella, soltanto le disposizioni che tendono a modificare le norme contenute nella parte generale (libro I) del codice, e non anche quelle riguardanti i singoli reati; e l'altra circostanza, che numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare siano state presentate frattanto, aventi lo stesso oggetto, alle due Camere del Parlamento, hanno indotto, per affrettare i tempi ed attuare le riforme più urgenti, a ricorrere ad uno stralcio della progettata riforma. Sono state, infatti, finora presentate le seguenti proposte di legge alla Camera dei deputati: n. 2227 (onorevole Fracanzani ed altri) del 21 gennaio 1970; n. 2528 (onorevole Luzzatto ed altri) del 20 maggio 1970; ed al Senato della Repubblica i seguenti disegni di legge: nn. 82 e 1052 (entrambi d'iniziativa del senatore Tomassini ed altri) del 26 luglio 1968 e del 13 gennaio 1970; n. 1053 (senatore Parri ed altri) del 20 gennaio 1970; n. 1080 (senatore Maris ed altri) del 22 gennaio 1970; n. 1135 (senatore Pieraccini ed altri) del 20 febbraio 1970; nonchè in ultimo, n. 1369 (senatore Codignola ed altri) del 23 ottobre 1970.

Come preavvertito dall'onorevole Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche che si sono ricordate, il presente disegno di legge tiene conto delle suddette proposte di iniziativa parlamentare; e, di conseguenza, non costituisce un semplice stralcio, anticipato, riguardante le norme contenute nel disegno di legge governativo attualmente all'esame della Commissione del Senato, ma in taluni punti — considerando le proposte di legge presentate, ed alla luce anche dell'esperienza dettata da alcuni avvenimenti successivi al 19 novembre 1968, data in cui il detto disegno di legge fu presentato al Senato — allarga, anche notevolmente in taluni punti, l'ambito delle modificazioni al codice, per quanto riguarda quelli che si suol chiamare « reati di opinione », ed, in genere, per i reati politici.

2. — Alcuni fra i delitti contro la personalità dello Stato (titolo I del libro II del codice), integrano fattispecie criminose che colpiscono manifestazioni del pensiero (cosiddetti « reati di opinione »), e sono perciò incompatibili con un regime democratico. Tipica, fra di esse l'ipotesi prevista dall'articolo 269 (*Attività antinazionale del cittadino all'estero*), diretta a colpire il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, « diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose », tali da menomare il prestigio dell'Italia, o svolge un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali. È chiaro che il prestigio dello Stato all'estero non si difende con la repressione penale delle voci o notizie false o tendenziose; e la norma merita di essere soppressa. La disposizione fu introdotta dal regime fascista con la legge speciale « sulla difesa dello Stato » del 1926 (articolo 5), e poi trasfusa nel codice: e fu utilizzata per reprimere l'attività dei fuoriusciti antifascisti. Essa si presta, nella sua genericità, a possibili repressioni della libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione.

Per analoghe considerazioni, merita di essere abrogato l'articolo 271 (*Associazioni antinazionali*), articolo che dimostra chiaramente l'intento del legislatore dell'epoca di reprimere le associazioni politiche contrarie al regime, sotto la generica etichetta di « antinazionali » (l'elemento costitutivo del reato consiste nell'aver promosso, costituito o partecipato ad associazioni che si propongano « di svolgere, o che svolgano una attività diretta a distruggere o reprimere il sentimento nazionale »). È da osservare che, per la corrispondente norma dell'articolo 272 capoverso (che punisce la propaganda diretta « a distruggere o deprimere il sentimento nazionale ») vi è già una sentenza della Corte costituzionale (n. 87 del 6 luglio 1966) che ne dichiara la illegittimità costituzionale, sotto il profilo che rientra nelle manifestazioni del pensiero, pienamente libere, anche una propaganda del genere. Di conseguenza, un'associazione che si proponga fini analoghi, deve ritenersi tutelata dalla norma costituzionale sulla liber-

tà di associazione (articolo 18 della Costituzione); onde si è ritenuto opportuno proporre l'abrogazione dell'articolo 271.

Chiaramente contrarie alla medesima libertà di associazione sono le norme (articoli 273 e 274) dirette a colpire la costituzione, o, rispettivamente, la partecipazione ad associazioni, enti od istituti aventi carattere internazionale, « senza l'autorizzazione del Governo ». La disposizione, di chiara origine autoritaria e nazionalistica, è nettamente in contrasto alla citata norma costituzionale, che garantisce il diritto di associarsi liberamente — tranne, naturalmente, che per fini vietati ai singoli dalla legge penale — « senza autorizzazione », ed urta contro il principio, che favorisce in tutti i campi, la cooperazione al livello internazionale. Il disegno di legge presentato dal Governo Leone (articolo 65) propone anche esso l'abrogazione degli articoli 273 e 274: onde, per questa parte, il presente disegno di legge non fa che anticipare la riforma più ampia, attualmente all'esame del Parlamento.

3. — Gli articoli 270 e 272, primo e terzo comma, del codice prevedono, rispettivamente, la costituzione o la partecipazione ad associazioni *sovversive*, e la propaganda e l'apologia *sovversiva* (come si è accennato, l'articolo 272, secondo comma, riguardante la propaganda *antinazionale*, è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale). L'origine delle norme (norme analoghe furono introdotte dalla citata legge sul Tribunale speciale del 1926) è chiarissima: esse miravano ad impedire la ricostituzione di tutti i partiti politici di opposizione soppressi dal regime fascista in quella stessa epoca, nonchè la propaganda delle ideologie che gli stessi partiti propugnavano. L'amplissima portata attribuita all'espressione « sovversivi » è rivelata dalla definizione contenuta in quegli stessi articoli (associazioni dirette a « stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti dallo Stato »; ovvero aventi per fine « la soppres-

sione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società »).

In questi termini, la disposizione potrebbe prestarsi a reprimere, sotto l'etichetta di « sovversiva », ogni manifestazione della libertà di associazione, o della libertà di pensiero, che sia ispirata, ad esempio, ad ideologie marxiste, o anarchiche; e, perciò, nell'attuale formulazione gli articoli 270 e 272 possono essere in contrasto con le norme poste dalla Costituzione a garanzia delle libertà individuali. Il disegno di legge presentato dal Governo Leone, rendendosi di ciò conto, proponeva la modificazione sostanziale delle due disposizioni, limitandosi a colpire le associazioni « dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato », nonchè la propaganda allo stesso fine.

Il presente disegno di legge accoglie sostanzialmente tale concetto, per quanto riguarda l'articolo 270, proponendo la sostituzione del testo attuale, con altro che pone in rilievo come, perchè siano punibili i promotori ed i partecipanti all'associazione, quest'ultima debba avere per fine l'organizzazione di atti concreti di violenza (« attività dirette a mutare con mezzi violenti l'ordinamento costituzionale dello Stato »). Si è, invece, preferito proporre l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 272: rilevando come o la propaganda (e l'apologia) hanno per oggetto il dibattito di ideologie politiche (anche se queste postulano l'uso della violenza rivoluzionaria), ed in tal caso devono ritenersi manifestazioni, lecite alla luce dei principi costituzionali, della libertà di pensiero; o la propaganda e l'apologia riguardano fatti specifici previsti come reati (esempio, il promovimento di un'insurrezione armata, la guerra civile, l'organizzazione di attentati, e così via), ed in tal caso l'attività di propaganda o di apologia potrà essere incriminata secondo la norma comune dell'articolo 414 (pubblica istigazione a delinquere e apologia di reati), norma che fra l'altro, commina delle pene esattamente identiche a quelle che il testo attuale dell'articolo 272 prevede per la « propaganda sovversiva ».

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — Considerazioni analoghe valgono per l'articolo 303 (pubblica istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato, ed apologia di detti delitti); ipotesi criminose che trovano il loro perfetto corrispondente nell'articolo 414 n. 1, e ultima parte. Per quanto riguarda poi la cosiddetta « cospirazione mediante associazione », si tratta di norma che anch'essa può essere abrogata, nella considerazione che l'articolo 416 prevede e punisce già, in via generale, l'associazione per delinquere. È da notare, peraltro, che l'articolo 416 esige, come elemento costitutivo del reato, che l'associazione sia costituita per commettere *più* delitti. Per l'esigenza di una maggiore tutela dei fondamentali interessi della comunità, è sembrato opportuno stabilire che (ferma restando la pena fissata dall'articolo 416) quando l'associazione si propone di commettere reati contro la personalità dello Stato, i promotori ed i partecipanti siano colpiti dalle sanzioni penali, anche se l'associazione stessa abbia per fine di commettere *un solo* delitto, perchè anche un solo delitto può essere idoneo a sovvertire l'ordinamento costituzionale (esempio, l'insurrezione armata, la guerra civile). A tal fine si propone di inserire, nell'articolo 416, una disposizione che stabilisca espressamente che le norme sull'associazione a delinquere siano applicabili anche se l'associazione ha per fine la commissione di un solo delitto, quando questo sia uno solo, dei più gravi reati contro la personalità dello Stato (articolo 13 del disegno di legge).

Diversamente il problema va prospettato per gli articoli 302 e 304, i quali puniscono rispettivamente l'istigazione (individuale) a commettere un delitto contro la personalità dello Stato punibile con l'ergastolo o la reclusione, o l'accordo fra più persone per commettere uno degli stessi delitti. Le due disposizioni costituiscono una eccezione al principio generale fissato dall'articolo 115 del codice penale, per il quale — salve le eccezioni espressamente previste — se due o più persone si accordano per commettere un reato, nessuna di esse è punibile se il reato non è commesso, e, nel caso di istiga-

zione, nessuno è punibile se la istigazione non è stata accolta, o anche se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso (salva la facoltà, accordata al giudice, di applicare una misura di sicurezza ai partecipanti all'accordo o all'istigatore).

Non mancano, peraltro, nel nostro sistema alcune disposizioni particolari in cui è punita la semplice istigazione, anche non accolta (esempio, articolo 322, istigazione alla corruzione, ed articolo 548). Tale considerazione induce a mantenere nel codice le due ipotesi criminose, pure restringendo la punibilità per l'istigazione o l'accordo ai delitti contro la personalità dello Stato che presentano carattere di maggiore pericolosità, allorchè l'istigazione o l'accordo riguardano i delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Si propone perciò la modifica, in questo senso, dell'articolo 302 (l'articolo 304 non deve essere modificato, perchè rinvia, per i delitti in relazione ai quali è punibile l'accordo, all'articolo 302).

5. — Alcune delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, di cui si è parlato, postulano l'abrogazione delle varie norme che puniscono le varie ipotesi di vilipendio (articoli da 290 a 293, nonchè l'analoga ipotesi dell'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), sotto il profilo che esse colpirebbero — in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione — autentiche manifestazioni del pensiero. Ma, secondo una interpretazione corretta, è pur possibile distinguere le critiche, anche se espresse in modo drastico, che non esulano dall'esercizio del diritto di libertà di pensiero, dalle manifestazioni oltraggiose che integrano il vilipendio; onde non è sembrato opportuno proporre l'abrogazione delle norme in esame, per le quali il disegno di legge però prevede (articoli da 2 a 5) una notevole diminuzione delle pene edittali, la cui attuale misura appare eccessiva, ed improntata forse allo spirito autoritario del codice. Logicamente, appare necessario ridurre le pene anche per i reati, paralleli, di offesa all'onore di Capi di Stato (articolo

297), e alla bandiera di Stati esteri (articolo 299 del codice penale).

Per analoghi motivi, appare opportuno ridurre le pene comminate per il delitto di oltraggio, attualmente in verità eccessive, specialmente nel minimo, di fronte ad episodi talvolta di assai lieve entità.

L'articolo 10 del disegno di legge, pertanto, che modifica l'articolo 341 del codice, riproduce la proposta di riforma già formulata nel disegno di legge presentato dal Governo Leone.

A proposito di alcuni reati contro la pubblica Amministrazione (articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344), è sembrato opportuno inserire nel codice un articolo 344-*bis*, riproducendo la scriminante ora prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, che stabilisce che le dette disposizioni non si applicano, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. L'inserzione è consigliata, non soltanto da evidenti motivi di tecnica legislativa, ma anche dalla considerazione che è opportuno, anzichè di *non applicabilità* delle norme, parlare, con maggiore precisione, di causa di *non punibilità*; anche perchè, con tale precisazione, è resa automaticamente applicabile la disposizione dell'articolo 59, ultima parte, del codice penale, per cui se l'agente ritiene per errore che esistono circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui; norma della cui applicabilità, invece, si dubita di fronte alla formulazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944, attualmente in vigore.

6. — In alcune delle proposte di legge presentate alle Camere legislative, nonchè nel disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo Leone, si postula la modificazione dell'articolo 415 del codice penale, che nell'attuale formulazione, prevedendo fra l'altro « l'istigazione all'odio fra le classi sociali », potrebbe prestarsi ad interpretazioni repressive di determinate ideologie. Se ne

propone quindi la modificazione, secondo il testo già predisposto nel disegno di legge governativo, che fra l'altro prevede l'istigazione all'odio sulla base di distinzioni di razza e di religione o di nazionalità, e si presenta così idoneo a reprimere residue manifestazioni di « razzismo » (articolo 12 del disegno di legge).

Anche dal ricordato disegno di legge governativo è ripresa, nel disegno di legge che si propone, la soppressione dell'articolo 364 del codice penale, che, facendo obbligo ad ogni cittadino — sotto comminatoria di pena anche detentiva — di denunciare i più gravi delitti contro la personalità dello Stato, si presenta come norma di carattere vessatorio, e quindi ingiustificata.

7. — La mancata regolamentazione con legge — prevista dall'articolo 40 della Costituzione — del diritto di sciopero, pone alcuni problemi di adattamento ai precetti costituzionali, delle disposizioni del codice penale; problemi che in parte sono stati prospettati alla Corte costituzionale, e da questa decisi.

Devono quindi essere abrogate o modificate tutte quelle norme che, introdotte dalla legge del 1926 sui rapporti di lavoro, e poi trasfuse nel codice, in armonia all'allora vigente ordinamento sindacale-corporativo, non sono più in armonia con le libertà garantite dalla Costituzione. È da notare, a tale proposito, che l'articolo 502 (serrata e sciopero per fini contrattuali) è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1960, n. 29; mentre l'articolo 509, che presuppone vigente lo ordinamento sindacale-corporativo, è già stato implicitamente abrogato in virtù delle leggi del dopoguerra che hanno soppresso il detto ordinamento; onde il disegno di legge che si presenta (articolo 1) prevede l'abrogazione degli articoli 502 e 509 solo per motivi di tecnica legislativa.

È opportuna, di fronte all'articolo 40 della Costituzione, anche l'abrogazione degli articoli 503 (serrata e sciopero per fini non contrattuali), e 505 (serrata o sciopero di solidarietà), la cui incostituzionalità fu del resto

parzialmente già riconosciuta con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, della Corte costituzionale; nonchè degli articoli 506, che prevede, in riferimento agli articoli di cui si propone l'abrogazione, la particolare ipotesi degli esercenti di piccole industrie e commerci, e 507 (boicottaggio) che, nella sua formulazione, si presta a limitare gravemente l'azione e la libertà, garantita dagli articoli 39 e 49 della Costituzione, delle associazioni sindacali e dei partiti politici.

Resterebbero così in vigore, delle disposizioni in esame (articoli da 502 a 512), oltre che le norme (secondarie) che prevedono particolari circostanze aggravanti e pene accessorie (articoli 510, 511, 512), gli articoli 504 e 508.

Per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 330 a 333 (astensione dal lavoro di pubblici dipendenti, eccetera), si è prospettata la questione dei limiti nei quali l'occasione dello sciopero debba costituire discriminante. A tale proposito la Corte costituzionale (con le sentenze n. 123 e n. 124 del 1962) ha osservato che lo sciopero dei dipendenti pubblici, e degli incaricati di pubblico servizio, deve ritenersi lecito, purchè non interrompa un servizio di « assoluta necessità per le esigenze della collettività, o per l'esistenza o il funzionamento stesso dello Stato ». La questione non è coincidente con quella più generale del diritto di sciopero, ma è stato ritenuto che ad essa sia strettamente connessa. Ciò ha consigliato di soprassedere alla formulazione di una norma che sotto il profilo penale definisca la questione stessa, la quale esige un più completo approfondimento, in relazione alla necessità di salvaguardare alcune esigenze fondamentali dello Stato e della collettività; anche perchè, in attesa di detto approfondimento, la giurisprudenza può operare secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 504

(coazione alla pubblica autorità mediante sciopero o serrata), e articolo 508 prima parte (occupazione arbitraria di aziende), la cui revisione va anch'essa stralciata per i motivi dianzi accennati.

In materia di sciopero, infine, è da proporre (articolo 14 del disegno di legge) la soppressione della norma (articolo 635 n. 2 del codice penale) che prevede, quale circostanza aggravante del delitto di danneggiamento, l'essere stato il fatto commesso in occasione di serrata o sciopero; essendo evidentemente contraddittorio che l'esercizio di un diritto possa valere come circostanza aggravante di un reato. È da notare che anche questa soppressione si propone per esclusivi motivi di tecnica legislativa, perchè la norma in questione è già stata dichiarata illegittima con sentenza n. 119 del 1970 della Corte costituzionale.

8. — Fra le contravvenzioni, merita di essere soppressa l'ipotesi criminosa prevista nell'articolo 654 del codice (manifestazioni o grida sediziose), nella quale l'ampiezza della dizione « sediziose » si presta ad interpretazioni eccessivamente late ed aberranti; nonchè l'altra ipotesi, di cui all'articolo 657; di grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica, poichè il detto articolo colpisce solo la distribuzione della stampa e l'attività di chi si limita ad annunciare pubblicamente le notizie pubblicate, (l'autore della pubblicazione, invece, è colpito dall'articolo 656, che è opportuno rimanga in vigore).

Infine, per considerazioni analoghe a quelle fatte a proposito dell'articolo 654, è opportuno modificare la norma dell'articolo 675, e, anzichè colpire chi partecipa ad una « radunata sediziosa », limitarsi a colpire chi partecipa « armato » ad una radunata che, per circostanze di tempo e luogo, sia atta a turbare l'ordine pubblico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli articoli 269, 271, 272, 273, 274, 303, 305, 364, 502, 503, 505, 506, 507, 509, 654 e 657 del codice penale sono abrogati.

**Art. 2.**

L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 270 (*Associazioni dirette a mutare con mezzi violenti l'ordinamento dello Stato*). — Chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni per svolgere attività dirette a mutare con mezzi violenti l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

**Art. 3.**

L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 278 (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

**Art. 4.**

L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato e della Liberazione*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione ».

Art. 5.

L'articolo 291 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 291 (*Vilipendio alla nazione italiana*). — Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione fino ad un anno ».

Art. 6.

L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 292 (*Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato ed ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera ».

Art. 7.

L'articolo 297 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 297 (*Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri*). — Chiunque, nel territorio dello Stato, offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione fino a due anni ».

Art. 8.

L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). — Chiunque,



nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno italiano, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

#### Art. 9.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

#### Art. 10.

L'articolo 341 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dai casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità e le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire 30.000 a lire 400.000 ».

#### Art. 11.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 344-bis (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni ».

#### Art. 12.

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415 (*Istigazione a disobbeire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente incita alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza, o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

#### Art. 13.

All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano, quando la associazione è diretta a commettere anche uno solo dei delitti indicati nell'articolo 302 ».

#### Art. 14.

Il numero 2 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

## Art. 15.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 655 (*Radunata armata*). — Chiunque partecipa armato a una radunata che, per circostanze di tempo e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ».